

1. Aspetti introduttivi e generali del sistema europea di tutela dei diritti umani.

- **Il Consiglio d'Europa.**
- La CEDU:
  - adottata a Roma il 4 novembre 1950;
  - entrata in vigore il 3 settembre 1953;
  - oggi vi fanno parte tutti i 47 Stati europei tranne la Bielorussia;
  - enuncia una serie di diritti;
  - prevede un meccanismo di controllo del rispetto dei diritti enunciati.
- **L'evoluzione dei diritti garantiti:**
  - i Protocolli addizionali;
  - la giurisprudenza interpretativa;
  - la Carta sociale europea (revisionata il 3 maggio 1996) e gli altri trattati sui diritti umani stipulati sotto l'egida del Consiglio d'Europa.
- **L'evoluzione del meccanismo di controllo:**
  - i Protocolli modificativi;
  - dal sistema binario Commissione-Corte all'attuale Corte europea;
  - il Protocollo XVI e la possibilità per le più alte giurisdizioni nazionali di richiedere pareri consultivi alla Corte europea.
- **L'articolazione della Corte europea:**
  - cancelleria;
  - 47 giudici;
  - giudice unico, comitati di 3 giudici, camere di 7 giudici, grande camera di 17 giudici, sessione plenaria.

2. La presentazione dei ricorsi alla Corte europea.

- Chi può presentare un ricorso:
  - la **competenza personale** della Corte;
  - i ricorsi interstatali *ex art. 33 CEDU*;
  - i ricorsi individuali *ex art. 34 CEDU*;
  - la nozione di vittima diretta e attuale;
  - l'eccezione al carattere "diretto" della violazione subita: i ricorsi degli stretti congiunti della vittima e la funzione suppletiva delle ONG;
  - l'eccezione al carattere "attuale" della violazione subita: le vittime potenziali;
  - l'accettazione automatica dei ricorsi.
- Quali violazioni possono essere lamentate:
  - la **competenza materiale, temporale e territoriale** della Corte.
- Come si presenta un ricorso:
  - l'art. 47 del regolamento di procedura e il **formulario ufficiale di ricorso**.
- Quali **criteri di ammissibilità** un ricorso deve rispettare ai sensi dell'art. 35 CEDU:
  - il previo esaurimento delle vie di ricorso interne;
  - il termine dei sei mesi;
  - il *ne bis in idem*;
  - la manifesta infondatezza;
  - l'abuso del diritto di ricorso;
  - il principio *de minimis non curat praetor*;
  - l'anonimato;
  - l'incompatibilità con la Convenzione.

- Chi valuta in prima istanza l'ammissibilità dei ricorsi:
    - il **Giudice unico** → se il ricorso è inammissibile, il giudice unico lo cancella dal ruolo con scarna motivazione e senza possibilità di appello → se il ricorso è ammissibile, il giudice unico decide – in base all'oggetto del ricorso – se trasmetterlo a un Comitato di 3 giudici o a una Camera di 7 giudici.
3. La procedura di esame dei ricorsi davanti alla Corte europea.
- Chi svolge l'**esame di merito** dei ricorsi:
    - i **Comitati** → questioni risolvibili applicando la pregressa giurisprudenza ma sempre con giudizio espresso all'unanimità;
    - le **Camere** → questioni nuove e maggiormente rilevanti.
  - Le **fasi** dell'esame di merito.
  - La possibilità di indicare **misure provvisorie** ex art. 39 del regolamento di procedura e il loro carattere obbligatorio stabilito in via giurisprudenziale.
  - Le **possibili conclusioni** della procedura:
    - la cancellazione dal ruolo;
    - la composizione amichevole;
    - la sentenza.
  - Se la procedura si svolge davanti a una Camera, questa può decidere – salvo che una delle parti si opponga – di **rinvviare il caso alla Grande Camera** qualora emergano:
    - gravi problemi di interpretazione della CEDU;
    - rischio di contrasto con la giurisprudenza pregressa.
4. Le sentenze della Corte europea.
- Le sentenze della Corte europea sono:
    - **vincolanti, definitive e inappellabili** per le parti interessate;
    - tuttavia, se la sentenza è resa da una Camera, occorre **attendere tre mesi** dalla data della sua pubblicazione affinché la sentenza diventi definitiva;
    - infatti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione di una sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere un **riesame del caso da parte della Grande Camera** di 17 giudici;
    - un **collegio di cinque giudici della Grande Camera** valuta la richiesta di riesame, accogliendola quando la questione oggetto della richiesta solleva (i) gravi problemi di interpretazione della CEDU o (ii) gravi problemi di applicazione della CEDU o (iii) un'importante questione di carattere generale;
    - se il collegio accoglie la domanda, **la Grande Camera si pronuncia** nel caso con sentenza definitiva e inappellabile.
  - I caratteri generali delle sentenze della Corte europea:
    - il fine generale di **accertamento** del *petitum*;
    - l'originaria **funzione dichiarativa** e la **soddisfazione morale** come rimedio;
    - lo sviluppo di una **funzione dispositiva**.
  - I rimedi disposti nelle sentenze della Corte europea:
    - l'**indennizzo pecuniario** per danni materiali e morali;
    - la **restitutio in integrum** e le misure individuali specifiche finalizzate alla rimozione della violazione (restituzione di un bene, rilascio di prigioniero, riapertura del processo penale);
    - le **misure di ordine generale** finalizzate sia a evitare i ricorsi ripetitivi sia a rimuovere le violazioni strutturali o sistemiche (eccessiva durata dei processi, equo indennizzo per le espropriazioni, sovraffollamento delle carceri).

- La prassi delle **sentenze di monito** riguardanti:
  - casi non implicanti violazioni attuali della CEDU ma suscettibili di portare alla configurazione di violazioni in futuro;
  - casi implicanti una violazione della CEDU che in futuro potrebbero portare a configurare una violazione della CEDU ancora più grave;
  - corretto bilanciamento tra **marginale di apprezzamento** e **consenso europeo** (esempio del caso del velo islamico).
- La prassi delle **sentenze pilota** riguardanti i ricorsi ripetitivi.
- La prassi delle **sentenze riguardanti le violazioni strutturali** o sistemiche.
- Il **controllo sull'esecuzione delle sentenze** svolto congiuntamente dalla Corte e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa *ex art. 46 CEDU*.
- L'**inadempimento continuato** di uno Stato a una sentenza della Corte europea e l'*extrema ratio* del ricorso da parte del Comitato dei Ministri alla **sospensione** o **espulsione** dello Stato recalcitrante *ex art. 8* dello Statuto del Consiglio d'Europa.

#### 5. L'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU e alle sentenze della Corte europea.

- L'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU con l'**ordine di esecuzione** contenuto nella legge n. 848 del 4 agosto 1955.
- Il rango della CEDU come "**norma interposta**" nelle fonti del diritto italiano:
  - l'art. 117, comma 1, Cost.;
  - le sentenze "gemelle" n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale → qualora non fosse possibile risolvere in via interpretativa il contrasto tra la CEDU e una legge ordinaria, il giudice comune dovrebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale → soltanto la Corte costituzionale potrebbe dichiarare l'incostituzionalità di una legge in contrasto con la CEDU.
- La **tesi minoritaria dell'equiparazione della CEDU al diritto dell'UE** in base al richiamo contenuto nell'art. 6 del Trattato sull'UE → la conseguente possibilità per il giudice comune di disapplicare la legge ordinaria contrastante con la CEDU senza ricorrere alla Corte costituzionale.
- L'**adattamento "automatico" alle sentenze della Corte europea**, *ex art. 46*, par. 1, CEDU, da parte degli Stati interessati dalle sentenze.
- In Italia vige la **legge n. 12 del 9 gennaio 2006**, che ha istituito un meccanismo *ad hoc* volto ad attribuire al Presidente del Consiglio il compito di promuovere gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea nei confronti dell'Italia (**assurdità**: la Corte europea condanna l'Italia per i fatti del G8 di Genova ma l'Italia promuove i militari responsabili delle violenze alla scuola Diaz!).
- L'**interpretazione del diritto interno conformemente alle sentenze** della Corte europea da parte del giudice comune → il ruolo delle sentenze della Corte di Strasburgo negli ordinamenti di tutti gli Stati parti della CEDU.
- Il calmiere introdotto nella **sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale**:
  - la "predominanza assiologica" della CEDU – così come interpretata nelle sentenze della Corte europea – nell'interpretazione del diritto interno;
  - il principio secondo cui il giudice comune deve però conferire un peso diverso alle sentenze della Corte europea, a seconda che esse riguardino: (a) solo il caso di specie; (b) orientamenti costanti o "pilota"; (c) decisioni innovative;
  - l'affermazione finale in forza della quale «[è] soltanto un diritto consolidato, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo».